



Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente

A.C. T.U. 104 ed abb.

Dossier n° 291 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
11 luglio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 104 ed abb.
Titolo:	Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	9
Commissione competente :	XII Affari sociali
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

Contenuto

Il **testo unificato in esame** (A.C. [104](#) ed abb.) all'esame, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali, è stato adottato come testo base nella seduta dell'8 giugno scorso ed è stato oggetto di modifiche a seguito di emendamenti approvati nel corso dell'esame referente. Esso prevede e disciplina misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Qui di seguito si fornirà una sintetica illustrazione del contenuto del testo quale risultante dagli emendamenti approvati. Il provvedimento si compone di **9 articoli**.

L'**articolo 1** enuncia la finalità della legge che, nel **quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento**, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, e della risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza **agli articoli 21 (Non discriminazione) e 25 (Diritti degli anziani) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** promuove politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale secondo alcuni principi, tra i quali:

- la promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato, e la valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali ed umane delle stesse;
- il contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli ad una piena inclusione sociale;
- la promozione ed il sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane.

Ai fini della legge si considerano persone anziane i titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o coloro che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

L'**articolo 2** enuncia la definizione di invecchiamento attivo, ritenendosi tale il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire ed aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento, anche in maniera associata, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale.

L'**articolo 3** attribuisce ai comuni, singoli o associati, il compito di predisporre progetti diretti al coinvolgimento delle persone anziane per la realizzazione delle finalità della legge, nell'ambito delle attività di utilità sociale di cui all'articolo 4, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo, sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni, ovvero dai privati coinvolti nei progetti, e fruiscono di un buono pasto per ogni giorno impiegato in attività di utilità sociale - indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impegnate -, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati anche su autovetture da piazza.

L'**articolo 4** elenca le **attività considerate di utilità sociale**, tra le quali si ricordano:

- la sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, l'auto-aiuto tra le stesse e la promozione della solidarietà tra le generazioni;
- la vigilanza e la protezione dei minori e dei soggetti più fragili, l'accompagnamento e il sostegno nei confronti delle persone che si trovino in stato di necessità o affette da malattie;
- la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale;
- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche.

L'**articolo 5** prevede l'**obbligo per i comuni di assicurare le persone anziane** che svolgono **attività di utilità sociale contro i rischi di infortunio connessi alle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi**.

L'**articolo 6** dispone che lo Stato promuova, in collaborazione con le Regioni e le province autonome e gli enti locali, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi ed alla formazione inter e intra-generazionale, lungo tutto l'arco della vita, anche mediante progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione nonché il sostegno alle attività delle università della terza età comunque denominate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e gli enti territoriali per realizzare progetti diretti a mettere a disposizione delle nuove generazioni i saperi e le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

L'**articolo 7** prevede alcune **azioni positive in tema di prevenzione e benessere**. Al Ministero della salute viene attribuito il compito di promuovere azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. Sono poi favoriti per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine, gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché quelli che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi in conformità alla presente legge.

L'**articolo 8** dispone che per gli anni 2017, 2018 e 2019 sia prevista una **sperimentazione diretta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali**, compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Per il finanziamento dei citati progetti è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Viene poi previsto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del D.Lgs. 281/1997](#), sono stabiliti le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti ed i criteri per la ripartizione del Fondo.

L'**articolo 9** prevede la **clausola di invarianza finanziaria**, tranne che per le disposizioni relative all'istituzione del Fondo per le quali è prevista specifica copertura.

Relazioni allegare o richieste

Il testo unificato riguarda diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è finalizzato a promuovere politiche volte all'invecchiamento attivo al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale. Esso risulta dunque riconducibile nel suo complesso alla materia **politiche sociali**, ascritta alla competenza residuale regionale.

Con riferimento a singoli profili, possono essere altresì richiamate le materie di competenza concorrente **istruzione e tutela della salute**, nonché, con riferimento alle attività di utilità sociale definite dall'articolo 4, le materie di competenza concorrente **valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, ordinamento sportivo** e la materia di competenza residuale regionale **turismo**.

Si ricorda in proposito che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ammette l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o regionale, sulla base del principio della cd. attrazione in sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, che contemplino l'intesa (cfr., *ex multis*, sentenze n. 131/2016, n. 7/2016, n. 261/2015, n. 278/2010, n. 383/2005, n. 6/2004, n. 303/2003).

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 8 prevede l'emanazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, sia per stabilire le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali che i criteri di ripartizione del Fondo istituito per il finanziamento dei progetti medesimi.

cost291	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	 CD_sociale